



COMUNE DI LONGOBARDI

(Prov. di Cosenza)

C.A.P. 87030 – Tel. 0982/75895 – Fax 0982/75238 - Cod. Fiscale 86000230788.

Ufficio del Sindaco

Ordinanza Sindacale N° 454 del 27 GIU. 2022

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia Fondi Incolti – Anno 2022.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un aumento della vegetazione, rovi e sterpaglie che, a causa delle elevate temperature della stagione estiva, sono la principale causa di incendi;

RITENUTO necessario mantenere pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare quelle ricadenti all'interno del centro abitato, in modo da prevenire il rischio di incendio, nonché gli scarichi delle acque meteoriche e di esondazione al fine di evitare il rischio di eventuali allagamenti;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", integrato dal DLgs 238 del 23/12/2021 che fa obbligo, ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

VISTA la Legge 22.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la legge regionale 51/2017 prevenzione incendi;

VISTO il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

VISTO il D.lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il titolo III del D.L.vo n. 139 dell'8/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;

VISTO l'art. 255 del D.Lg.v.o. 03/04/2006 n.152 Norne in materia ambientale e ss.mm;

VISTI gli art. 449, 650 e 652 del codice penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

ORDINA

ART.1

Durante il periodo compreso tra il 31 maggio ed il 30 Settembre 2022 è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Longobardi: usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono

faville; di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; abbandonare rifiuti in discariche abusive; esercitare attività pirotecnica;

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati nel periodo indicato dell'art. 1, **con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo comune, trascorso inutilmente il termine indicato. provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza dei Carabinieri Forestali;**

ART. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 5,00.

ART. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi (**CONSENTITO DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 7.00 PREVIA COMUNICAZIONE**), dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'ispettorato dipartimentale delle foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato;

ART. 5

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzati quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto ingiunzione dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

SANZIONI

la violazione delle disposizioni sarà punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00). Ricorrendone i presupposti di legge, sarà consentito il pagamento in misura ridotta di € 50,00 (euro cinquanta/00) ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81.

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della

Legge n. 241/1990.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. La presente disposizione viene trasmessa via PEC al Prefetto di Cosenza, al Presidente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Cosenza, al Comando Polizia Provinciale di Cosenza, al Corpo Forestale dello Stato di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri di Fiumefreddo Bruzio.

RICORDA

che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche; Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;
CORPO FORESTALE TEL. 1515;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI FIUMEFREDDO BRUZIO. 0982/71772;
QUESTURA COSENZA 0984/898011

DISPONE

La pubblicazione della presente all'albo pretorio del Comune e l'invio alla ditta affidataria del servizio.

Longobardi lì 27/06/2022



Il Sindaco

Dott. Giacinto Mangarino

Giacinto Mangarino